

Ordinanza n.18 del 31 agosto 2022

Misure in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno e disposizioni sui termini.

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, On. Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 febbraio 2022, al numero 323;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n, 130, e in particolare le disposizioni di cui al capo III, intitolato "Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017" (d'ora in avanti "decreto-legge n. 109 del 2018") nonché le leggi da esso richiamate;

Visto l'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale è stata disposta la proroga, fino al 31 dicembre 2022, del termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, il Commissario straordinario è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l'assistenza alla popolazione;

Visti:

- a) l'articolo 20, comma 2, lettere a) e b): "2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'articolo 17: a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo (...) omissis (...) b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive ... previa presentazione di perizia asseverata";
- b) l'articolo 36 recante "Interventi volti alla ripresa economica", il quale recita: "1. al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici... sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente";



- c) l'articolo 18, comma 1, lettera e), il quale prevede che il Commissario straordinario interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicura il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
- d) l'articolo 18, comma 2, il quale stabilisce che per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo;

Visto l'articolo 9-vicies del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, il quale ha integrato l'articolo 36 del decreto legge n. 109 del 2018, attraverso l'inserimento al comma 1, del medesimo articolo 36, del seguente periodo: "I contributi di cui al primo periodo sono altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività di impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività";

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l'articolo 13, comma 4-bis, che dispone che "4-bis. Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario può avvalersi della collaborazione degli uffici della struttura commissariale di cui all'articolo 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente";

Dato atto che:

- con ordinanze commissariali n. 5 del 21 febbraio 2019, come modificata con ordinanza n. 5bis del 23 aprile 2020, n. 8 del 28 novembre 2019 e n. 13 del 6 marzo 2020 come modificata con ordinanza n.13bis del 28 aprile 2020, sono stati approvati i criteri, le procedure e le modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 109 del 2018;
- dall'attuazione delle sopra richiamate ordinanze sono residuate economie che possono essere utilizzate per finanziare ulteriori interventi volti a favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi in data dal 21 agosto 2017, giusta previsione di cui al comma 3-bis, dell'articolo 19, del decreto-legge n. 109 del 2018;



Ravvisata la necessità di destinare le predette economie per le altre finalità previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto-legge n. 109 del 2018 - fermo restando il divieto di cumulo con le altre agevolazioni concesse con le precedenti ordinanze e con le agevolazioni previste nel Capo V della presente ordinanza - nonché per rendere operativa la disciplina degli interventi di cui all'articolo 20, comma 2, lett. a) e b) del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018;

Ritenuto pertanto necessario determinare i criteri e parametri per la individuazione dei costi e delle spese ammissibili a contributo e la consequenziale determinazione dei contributi concedibili per le finalità di cui ai richiamati articoli 20 e 36;

Vista l'ordinanza n.9 del 14 dicembre 2016 e ss.mm.ii, del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, registrata dalla Corte dei Conti, con la quale sono stati stabiliti i criteri di calcolo dei contributi per le delocalizzazioni temporanee delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici;

Dato atto inoltre che, allo scopo di assicurare il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici, è intenzione del Commissario straordinario adottare misure di sostegno alle imprese e famiglie in difficoltà, attraverso il coinvolgimento dell'Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) - ente pubblico istituito dall'articolo 4bis, comma 8, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e deputato alle iniziative che attengono alle attività svolte nel campo del microcredito e della microfinanza, sia a livello nazionale che internazionale, esercitando, ai sensi dell'articolo 2, commi 185-187, della legge n. 244 del 2007, un ruolo di promozione, prosecuzione e sostegno ai programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese;

Atteso che:

- il Commissario straordinario, con nota prot. n. 2010 del 16 agosto 2022, ha richiesto all'Ente Nazionale per il Microcredito la disponibilità alla sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, per promuovere e sviluppare programmi di microcredito e microfinanza, e altre misure di sostegno, rivolti alle imprese gravemente danneggiate dagli eventi sismici che hanno colpito nel 2017 i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia;
- l'Ente Nazionale per il Microcredito, con comunicazione pec in data 17 agosto 2022, ha manifestato la propria disponibilità a svolgere le attività sopra richiamate;
- ai fini della realizzazione delle iniziative di cui sopra, occorre procedere alla sottoscrizione di un Protocollo di Intesa volto a facilitare la collaborazione tra il Commissario straordinario e l'Ente Nazionale per il Microcredito per il sostegno a imprese, a beneficio della ripresa delle



attività imprenditoriali, attraverso l'utilizzo degli strumenti propri della microfinanza e del microcredito imprenditoriale;

Visto altresì il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili" e successive modifiche e integrazioni (d'ora in avanti "decreto-legge n. 148 del 2017");

Visto l'articolo 2 "Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e altri interventi nei territori colpiti da calamità naturali", comma 6-sexies, del citato decreto-legge n. 148 del 2017, che ha introdotto misure volte a sostenere la ripresa delle attività produttive delle piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia attraverso la concessione di un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attività nei sei mesi successivi agli eventi sismici stessi;

Visti i commi 6-septies e 6-octies del medesimo articolo 2, che prevedono che la perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al 21 agosto 2017 con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni, ove disponibili, precedenti il verificarsi degli eventi sismici, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario e calcolata per lo stesso semestre dell'anno e che i contributi sono concessi a condizione che venga attestato da un esperto indipendente con perizia giurata e asseverata il nesso causale diretto tra gli eventi sismici e la perdita di reddito;

Considerato che il comma 6-novies del medesimo articolo 2, prevede che i contributi sotto forma di indennizzi derivanti da calamità naturali devono essere concessi, per i diversi settori produttivi, nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 (Art. 50) della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 (art. 30) della Commissione, del 25 giugno 2014, nonché del regolamento (UE) n. 1388/2014 (art. 44) della Commissione, del 16 dicembre 2014;

Considerato altresì che, ai sensi del comma 6-decies del medesimo articolo 2, i criteri, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione alle imprese e di calcolo dei contributi avrebbero dovuto essere stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017;

Dato atto che il predetto decreto, pur essendo stato predisposto, non è stato mai approvato in quanto con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il compito di provvedere alla concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 148 del 2017 è stato dal legislatore attribuito al Commissario Straordinario, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

Ritenuto che - in assenza del sopra citato decreto del Ministro dello sviluppo economico e tenuti fermi i criteri e le modalità di concessione alle imprese dei contributi sotto forma di "indennizzi da



calamità naturali" - i medesimi contributi possano ancora essere concessi nel rispetto di una differente base giuridica europea quale quella definita dai rispettivi Regolamenti (UE) «de minimis» applicabili ai diversi settori produttivi ossia il Reg. (UE) 1407/2014 "Generale", Reg (UE) 1408/2013 "Agricoltura" (così come modificato dal Reg. (UE) 2019/316), Reg. (UE) 717/2014 "Pesca", che non prevedono alcun termine per la concessione dei contributi rispetto alla data in cui si è verificato l'evento naturale calamitoso;

Ritenuto quindi di poter stabilire i criteri, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione alle imprese e di calcolo dei contributi sotto forma di indennizzi da calamità naturali, nel rispetto sia delle condizioni sostanziali dei Regolamenti «*de minimis*» applicabili ai diversi settori, sia delle le condizioni stabilite dal decreto-legge n. 148 del 2017 (art. 2 comma 6 *sexies*, 6- *septies* e 6-*octies*);

Ritenuto necessario consentire l'accesso ai contributi di cui alla presente ordinanza anche alle imprese che, nel rispetto dei vincoli temporali minimi di operatività previsti dalla presente ordinanza in funzione del settore economico di appartenenza, risultino operative nei comuni colpiti dagli eventi sismici per un periodo inferiore a quello indicato dall'articolo 6-septies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 ai fini della quantificazione della perdita di reddito;

Valutata la richiesta pervenuta dai comuni e dalle associazioni, con cui si chiede il riconoscimento delle spese sostenute dagli esercenti le attività produttive e professionali che abbiano delocalizzato l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività di impresa a seguito del sisma;

Visto il comma 6-undecies del medesimo articolo 2, del decreto legge n. 148 del 2017, che stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione della misura, pari a complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008 n.40 "Modalità di attuazione dell'art.48-bis del Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni" relativamente agli obblighi contributivi e previdenziali;



Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che la Struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, si avvale, per le opportune verifiche antimafia, della "Struttura di missione" di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 istituita presso il Ministero dell'Interno;

Visto l'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di elaborare e assegnare, su istanza di parte, un *rating* di legalità alle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento della medesima Autorità;

Vista la definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", entrato in vigore il 15 luglio 2022 salvo gli artt. 27, comma 1, 350,356,357,359,363,364,366,375,377,378,379,385,386,387 e 388 entrati in vigore il 16 marzo 2019;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013";

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;



Visto il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 51 I/1 del 22 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;

Richiamate le pertinenti disposizioni inerenti alla interrogazione e consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) prima della adozione dei provvedimenti di concessione delle misure di aiuto, nonché alla successiva registrazione;

Ritenuto necessario prorogare il termine per la presentazione delle manifestazioni di volontà di cui all'articolo 9 dell'ordinanza commissariale n. 17 del 31 maggio 2022;

Vista la nota prot. 2109/CS/ISCHIA del 18/08/2022, e la nota pec 30/08/2022, con cui, ai sensi e ai fini di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legge n. 109 del 2018, è stato trasmesso al Presidente della Regione Campania lo schema della presente ordinanza;

Sentite ed informate le Amministrazioni interessate e in particolare i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno nell'incontro tenutosi presso gli Uffici della Struttura commissariale di Ischia il 28 luglio 2022;

Visto il parere reso dall'esperto della Struttura Commissariale, acquisito al prot. n. 2351/CS/ISCHIA del 25/08/2022 e successiva integrazione prot. n.2392 del 31 agosto 2022;

Accertata con il Dirigente della Struttura commissariale la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6103 di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018;

DISPONE

Articolo 1 (Definizioni)

- 1. Ai fini del presente provvedimento sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) «Commissario straordinario»: il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017;
 - b) «decreto-legge n.109/2018»: il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, in legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: «Disposizioni urgenti per la città



- di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;
- c) «Struttura commissariale»: la Struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 109/2018;
- d) «Autorità responsabile»: nel rispetto delle definizioni contenute nel DM 115/2017 il soggetto di natura pubblica o privata designato dalla norma primaria come responsabile della registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc, ovvero, in mancanza di detta designazione, il soggetto cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc;
- e) «Soggetto concedente»: nel rispetto delle definizioni contenute nel DM 115/2017, il soggetto di natura pubblica o privata che concede gli aiuti individuali;
- f) «decreto-legge n. 148/2017»: il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili";
- g) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- h) «regolamento «*de minimis*»»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;
- i) «regolamento n. 1408/2013»: n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;
- j) «Regolamento (UE) 2019/316» della Commissione del 21 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 51 I/1 del 22 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- k) «Regolamento n. 717/2014»: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- l) «Regolamenti»: il Regolamento n. 1407/2014, il Regolamento n. 1408/2013 (così come modificato dal Reg. (UE) 2019/316) ed il Regolamento n. 717/2014;
- m) «eventi sismici»: gli eventi sismici del 21 agosto 2017 che hanno colpito i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno;
- n) «comuni»: i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno;
- o) «operatore economico» e «attività economica»: «operatore economico» una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23



luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi; «attività economica» qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato (paragrafo 2 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);

- p) "impresa danneggiata dal sisma": ciascuna impresa o operatore economico, iscritto a registri, albi o elenchi, che esercitava un'attività economica alla data del 21 febbraio 2017, rispettivamente, nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, che risulti in possesso di una scheda Aedes di rilevazione del danno alla sede produttiva, anche non principale, con esito di inagibilità o inutilizzabilità ovvero abbia subito una riduzione del fatturato secondo quanto previsto nella successiva lettera u);
- q) «PMI beneficiarie»: le imprese di piccole e medie dimensioni, così come definite dall'articolo 1 dell'Allegato n. 1 del Regolamento n. 651/2014, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e del Capo II della presente ordinanza;
- r) «unità produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
- s) «costi della produzione»: i costi sostenuti dall'impresa richiedente nell'esercizio di riferimento quantificati come totale dei costi della produzione di cui alla lettera B) dello schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, ovvero di cui all'art. 2435-bis del codice civile per i bilanci in forma abbreviata o di cui all'art. 2435-ter del codice civile per i bilanci delle micro imprese, al netto delle voci «ammortamenti e svalutazioni» (punto 10), «accantonamento per rischi» (punto 12) e «altri accantonamenti» (punto 13). Per le imprese non tenute alla pubblicità del bilancio di esercizio nonché per le imprese che operano, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in regime forfettario e per le imprese esercenti attività agrituristica che hanno optato per il regime di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i costi della produzione indicano gli equivalenti costi desumibili dalla dichiarazione dei redditi;
- t) «riduzione del fatturato»: la riduzione del fatturato determinata come differenza tra il valore conseguito nei sei mesi intercorrenti tra il 22 agosto 2017 e il 22 febbraio 2018 e il valore medio dei medesimi sei mesi del triennio precedente. In caso di imprese operanti nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno da meno di tre anni precedenti gli eventi sismici, il fatturato medio è calcolato con riferimento al periodo in cui l'impresa è stata operante. Relativamente alle imprese richiedenti costituite in forma di società di capitali, per fatturato deve intendersi la voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» di cui alla lettera A), punto 1), dello schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile; relativamente alle altre imprese richiedenti, per fatturato si intende l'«ammontare complessivo dei ricavi», il cui importo è desumibile dal quadro «RS» dei modelli di dichiarazione dei redditi:



- u) «perdita del fatturato»: la perdita del fatturato determinata come differenza tra il valore conseguito nei sei mesi intercorrenti tra il 22 agosto 2017 e il 22 febbraio 2018, pari a zero, e il valore medio dei medesimi sei mesi del triennio precedente. In caso di imprese operanti nei comuni terremotati dell'Isola di Ischia da meno di tre anni precedenti gli eventi sismici, il fatturato medio è calcolato con riferimento al periodo in cui l'impresa è stata operante. Relativamente alle imprese richiedenti costituite in forma di società di capitali, per fatturato deve intendersi la voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» di cui alla lettera A), punto 1), dello schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile; relativamente alle altre imprese richiedenti, per fatturato si intende 1' «ammontare complessivo dei ricavi», il cui importo è desumibile dal quadro «RS» dei modelli di dichiarazione dei redditi;
- v) «beni mobili strumentali»: si intendono i beni, ivi compresi macchinari, impianti e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"
- w) «scorte»: si intendono le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa;
- x) «sospensione dell'attività»: la sospensione dell'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività di impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile per la sua individualità economica rispetto all'esercizio della medesima attività, in quanto non sostituibile per le sue particolari caratteristiche tecniche od economiche;
- y) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- z) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- aa) «rating di legalità»: il rating di legalità delle imprese di cui all'art. 5 -ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27», attribuito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- bb) «DSAN»: Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
- cc) «DURC»: il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni;
- dd) «Codice antimafia»: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché



nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Capo I

"Criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei contributi per perdita di fatturato in favore delle imprese localizzate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017"

Articolo 2 (Finalità e ambito di applicazione)

- 1. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza sono riferite esclusivamente alle imprese danneggiate dal sisma del 2017 che ha colpito i territori nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, comprese quelle ubicate nella zona rossa che per effetto del sisma sono state costrette a sospendere l'attività.
- 2. Le imprese danneggiate dal sisma del 2017, che non hanno beneficiato dei contributi di cui alle ordinanze n. 5 del 21 febbraio 2019, come modificata con ordinanza n. 5 bis del 23 aprile 2020, n. 8 del 28 novembre 2019 e n. 13 del 6 marzo 2020, come modificata con ordinanza n.13bis del 28 aprile 2020, possono presentare istanza di contributo ai sensi della pregressa disciplina, come integrata con le previsioni di cui alla presente ordinanza. Possono altresì accedere al contributo anche le imprese che esercitavano l'attività economica in zona rossa, come delimitata con le ordinanze sindacali n. 58 del 22.08.2017, n. 102 del 05.02.2018, n. 2 del 05.01.2019, n. 174 del 18.09.2020 e n. 21 del 16.03.2021 del comune di Casamicciola Terme, e n. 22 del 26.08.2017 e n. 42 del 18.12.2017 del comune di Lacco Ameno, che hanno sospeso temporaneamente la propria l'attività o non hanno potuto riprenderla.
- 3. Le imprese che hanno già beneficiato dei contributi di cui alle ordinanze n. 5 del 21 febbraio 2019, n. 13 del 6 marzo 2020, n. 8 del 28 novembre 2019, n. 5 bis del 23 aprile 2020 e n.13bis del 28 aprile 2020, possono presentare domanda di integrazione, in presenza dei requisiti richiesti.
- 4. Le domande di cui ai commi 2 e 3 possono essere presentate a far data dal 20 settembre 2022 ed entro il 20 novembre 2022.
- 5. Le economie derivanti dall'attuazione delle ordinanze di cui al comma 3, sono destinate alle finalità di cui ai commi 2 e 3.
- 6. Per quanto non disciplinato dal presente Capo, trovano applicazione le disposizioni delle ordinanze di cui al comma 3, in quanto compatibili e non modificate dalla presente ordinanza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Articolo 3 (Imprese richiedenti)

- 1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese danneggiate dal sisma di cui all'articolo 2 aventi alla data di presentazione della domanda di concessione del contributo i seguenti requisiti:
 - a) per le imprese iscritte al registro delle imprese: presenza di una o più unità produttive alla data del sisma, risultanti dal registro delle imprese, ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno;
 - b) per le imprese non iscritte al registro delle imprese: luogo dell'esercizio dell'attività d'impresa, come riscontrabile dal certificato di attribuzione della partita IVA, nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno alla data del sisma;
 - c) esercizio di una attività imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 c.c., comprese le attività libero professionali di cui all'articolo 2229 c.c. esercitate in forma di impresa;
 - d) presentino una riduzione del fatturato nel periodo 22 agosto 2017- 22 febbraio 2018 non inferiore al 30 per cento rispetto al fatturato medio dello stesso periodo del triennio precedente (2015-2017), ovvero rispetto al fatturato medio dello stesso periodo precedente in cui l'impresa è stata operante;
 - e) abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività di impresa;
 - f) abbiano temporaneamente sospeso la propria l'attività, o non abbiano ripreso la propria attività, in quanto ricadenti in zona rossa;
 - g) operatività nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno antecedente al 21 febbraio 2017.
- 2. Non possono accedere ai contributi di cui al presente Capo le imprese che:
 - a) hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla commissione europea;
 - b) sono in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 -bis della medesima legge, ovvero alle analoghe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 14 del 2019.
- 3. Le agevolazioni di cui al presente Capo non possono essere concesse per attività connesse all'esportazione; non possono, pertanto, essere direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.



Articolo 4

(Costi ammissibili per riduzione o perdita di fatturato)

- 1. Per le imprese che abbiano ripreso l'attività produttiva a seguito degli eventi sismici, i contributi di cui al presente Capo sono concessi a fronte della somma dei costi della produzione sostenuti dalle imprese beneficiarie in due esercizi consecutivi individuati tra quelli intercorrenti tra gli esercizi 2018-2021.
- 2. I costi della produzione, come definiti nel precedente articolo 1, comma 1, lettera s), sono ammissibili al contributo nel limite del 90% della riduzione del fatturato.
- 3. Per le imprese tenute al deposito del bilancio d'esercizio nel registro delle imprese, la riduzione del fatturato è determinata sulla base dei dati riscontrabili dai bilanci approvati e depositati. Per le imprese non tenute al deposito del bilancio, la riduzione del fatturato è determinata sulla base dei dati riscontrabili dalle dichiarazioni dei redditi.
- 4. I costi della produzione sostenuti in due esercizi consecutivi individuati tra quelli intercorrenti tra gli esercizi 2018-2021 sono dichiarati dall'impresa beneficiaria nella richiesta di erogazione e sono oggetto di verifica ai fini della determinazione del contributo effettivamente concedibile.
- 5. Per le imprese le quali abbiano temporaneamente sospeso la propria l'attività, in quanto ricadenti in zona rossa, i contributi di cui al presente Capo sono concessi a fronte della somma dei costi della produzione sostenuti dalle imprese beneficiarie in due esercizi consecutivi individuati tra quelli intercorrenti tra gli esercizi 2018-2021, calcolati ai sensi di quanto previsto al precedente comma 2 e sottoposti ai vincoli di cui al comma 3.
- 6. I costi della produzione sostenuti nel periodo di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono dichiarati dall'impresa beneficiaria nella richiesta di erogazione e sono oggetto di verifica ai fini della determinazione del contributo effettivamente concedibile.
- 7. Per le imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività di impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività, i contributi di cui al presente Capo sono calcolati ai sensi di quanto previsto al successivo comma 8, e saranno erogati secondo le modalità di cui all'articolo 8. La liquidazione del saldo per le imprese beneficiarie con inagibilità dell'immobile strumentale avverrà sulla base della somma dei costi della produzione che le imprese sosterranno in due esercizi consecutivi successivi alla ripresa dell'attività che, allo stato, deve avvenire comunque non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione dell'immobile strumentale.
- 8. Per le imprese tenute al deposito del bilancio d'esercizio nel registro delle imprese, la perdita del fatturato è determinata sulla base dei dati riscontrabili dai bilanci approvati e depositati. Per le imprese non tenute al deposito del bilancio, la perdita del fatturato è determinata sulla base dei dati riscontrabili dalle dichiarazioni dei redditi.



- 9. I costi della produzione sostenuti nel biennio sono dichiarati dall'impresa beneficiaria nella richiesta di erogazione a saldo e sono oggetto di verifica a consuntivo per la determinazione del contributo finale effettivamente concedibile.
- 10. Per le imprese per le quali non è stato possibile riprendere la propria attività, ivi comprese quelle ricadenti in zona rossa, i contributi di cui al presente Capo sono concessi a fronte della somma dei costi della produzione calcolati ai sensi di quanto previsto al precedente comma 2, e saranno erogati secondo le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 8. La liquidazione del saldo per le imprese beneficiarie avverrà sulla base della somma dei costi della produzione che le imprese sosterranno in due esercizi consecutivi successivi alla ripresa dell'attività che, allo stato, deve avvenire comunque non oltre sei mesi dalla presentazione di una dichiarazione di impegno a riprendere l'attività produttiva una volta venuta meno la restrizione.
- 11. I costi della produzione sostenuti nel biennio di cui al precedente comma 10 sono dichiarati dall'impresa beneficiaria nella richiesta di erogazione a saldo e sono oggetto di verifica a consuntivo per la determinazione del contributo finale effettivamente concedibile.

Articolo 5

(Agevolazioni concedibili e divieto di cumulo)

- 1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse nel rispetto dei massimali in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) previsti dal regolamento «*de minimis*».
- 2. Alle imprese può essere concesso un contributo di importo non superiore:
 - a) ai costi della produzione, nel limite massimo del 90% della riduzione del fatturato come previsto all'articolo 4, comma 2;
 - b) a € 100.000,00 per singola impresa richiedente; per le imprese in possesso del rating di legalità, l'importo massimo del contributo concedibile è elevato a € 125.000,00.
- 3. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo il contributo non può superare la differenza tra il costo ammissibile a contributo e l'indennizzo assicurativo stesso.
- 4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese interessate hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente provvedimento esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.
- 5. Le agevolazioni di cui al presente Capo non sono cumulabili con nessun'altra agevolazione pubblica concessa a fronte dei medesimi costi ammissibili di cui all'articolo 4. Non sono inoltre cumulabili con le agevolazioni di cui al Capo II della presente ordinanza.
- 6. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il rischio di sovra compensazione, sin dal momento della presentazione della domanda di contributo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Articolo 6

(Modalità e termini di presentazione delle domande, e procedure per la concessione del contributo)

- 1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 4, le imprese presentano la domanda al Commissario esclusivamente tramite PEC. Il modulo di domanda, redatto secondo gli schemi che saranno resi disponibili ai sensi del successivo comma 7, deve essere compilato dal richiedente solo per la parte di interesse, e comprende una DSAN (articolo 1, comma 1, lettera bb), attestante:
 - a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
 - b) l'ammontare della riduzione del fatturato e l'importo dei costi di produzione a fronte dei quali è richiesto il contributo;
 - c) l'ammontare della perdita del fatturato conseguente alla totale sospensione dell'attività, l'importo dei costi di produzione (se sostenuti al momento della presentazione della domanda, in alternativa l'ammontare è pari a zero) a fronte dei quali è richiesto il contributo;
 - d) le imprese che hanno sospeso totalmente l'attività, devono allegare documentazione attestante l'inagibilità dell'immobile strumentale all'attività di impresa nonché una breve relazione atta a motivare la sua infungibilità rispetto all'esercizio della medesima attività;
 - e) le imprese che hanno sospeso totalmente l'attività, con immobile infungibile rispetto all'attività d'impresa, devono allegare dichiarazione di manifestazione di volontà a presentare richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza Commissariale n. 17 del 2022:
 - f) le imprese che hanno sospeso totalmente l'attività, per le quali non è stato possibile riprendere la stessa in quanto ricadenti in zona rossa, devono allegare dichiarazione di impegno a riprendere l'attività produttiva una volta venuta meno la restrizione.
- 2. Il mancato rispetto delle modalità di presentazione della domanda di contributo come indicato al precedente comma 1, pregiudica l'ammissibilità della domanda stessa di contributo.
- 3. Ciascuna impresa può presentare, entro i limiti di cui all'articolo 5, una sola domanda di agevolazione riferita a una o più unità produttive ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno.
- 4. I contributi di cui al presente Capo sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998.
- 5. Le domande di contributo sono istruite dagli uffici della Struttura commissariale secondo l'ordine cronologico di presentazione. In caso di domande pervenute incomplete nei loro elementi essenziali, rileva per l'ordine cronologico di concessione, la data di completamento della documentazione richiesta all'impresa; ove si renda necessaria un'integrazione della domanda, il termine previsto dal presente comma è sospeso per il periodo compreso tra la



richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse e, in ogni caso, per un tempo non superiore a trenta giorni.

- 6. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le imprese ricevono formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.
- 7. Il Commissario straordinario, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, approva con proprio decreto la modulistica per la presentazione delle domande di contributo e la rende disponibile sul sito istituzionale https://www.sismaischia.it.
- 8. Per le imprese che risultano già beneficiarie della prima quota di contributo calcolato secondo i criteri precedentemente in vigore previsti nell'ordinanza n.13 del 2020, le stesse entro il 30 settembre 2022, a pena di decadenza dal contributo, debbono obbligatoriamente presentare una DSAN della medesima impresa, attestante la sussistenza dei requisiti nonché la dichiarazione di manifestazione di volontà a presentare richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza commissariale n. 17 del 2022, che sostituisce e assolve al precedente obbligo di presentazione della polizza fideiussoria.

Articolo 7

(Concessione ed erogazione del contributo per riduzione di fatturato)

- 1. All'esito della procedura valutativa di cui all'articolo 6, conclusa con esito positivo, il Commissario straordinario procede all'adozione del provvedimento di concessione e alla relativa trasmissione all'impresa beneficiaria.
- 2. Per le imprese che hanno ripreso l'attività il contributo, nei limiti e nei termini di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, è erogato in un'unica soluzione, senza ulteriore richiesta, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di concessione.
- 3. Alla richiesta di erogazione l'impresa beneficiaria allega i bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese. Le imprese richiedenti, non tenute al deposito del bilancio, allegano le dichiarazioni dei redditi e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Commissario con proprio provvedimento.
- 4. Il Commissario, verificato l'esito positivo dell'attività istruttoria provvede, nei limiti di importo del contributo concesso, all'eventuale rideterminazione del contributo concedibile e all'erogazione all'impresa beneficiaria delle somme dovute.
- 5. Ai fini dell'erogazione del contributo, il Commissario provvede ad accertare la regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria mediante l'acquisizione del DURC e ad espletare le verifiche di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.



Articolo 8

(Concessione ed erogazione del contributo per perdita di fatturato)

- 1. All'esito della procedura valutativa di cui all'articolo 6, conclusa con esito positivo, il Commissario straordinario procede all'adozione del provvedimento di concessione e alla relativa trasmissione all'impresa beneficiaria. Il contributo, nei limiti e nei termini di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, per le imprese che hanno sospeso totalmente l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità e/o infungibilità dell'immobile strumentale, è erogato nei tempi e nei modi di seguito indicati:
 - a) la prima quota, di importo pari all'80%, è erogata all'impresa beneficiaria entro trenta giorni dalla data del provvedimento di concessione, condizionatamente alla verifica della presentazione della dichiarazione di manifestazione di volontà a presentare richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza n. 17 del 2022;
 - b) la seconda quota, di importo pari al 10% del contributo complessivamente concesso ai sensi e nei termini del precedente articolo 4, commi da 7 a 11, è erogata entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte dell'impresa beneficiaria stessa, a condizione che sia stato concesso il contributo di ricostruzione di cui all'articolo 5 dell'ordinanza n. 17 del 2022;
 - c) il saldo, di importo pari al 10%, è erogato, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte dall'impresa beneficiaria stessa.
- 2. La richiesta di erogazione del saldo è presentata dall'impresa beneficiaria al Commissario entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio costituente il biennio di cui all'articolo 4, comma 7, o della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo.
- 3. Alla richiesta di erogazione l'impresa beneficiaria allega i bilanci approvati qualora non ancora depositati presso il registro delle imprese.
- 4. Le imprese richiedenti non tenute al deposito del bilancio, allegano le dichiarazioni dei redditi e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Commissario con proprio provvedimento.
- 5. Il Commissario, ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, verifica il permanere dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, effettua l'istruttoria della richiesta di erogazione e accerta l'importo dei costi della produzione effettivamente sostenuti dall'impresa beneficiaria nel biennio di cui all'articolo 4. In caso di esito positivo dell'attività istruttoria, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 5, il Commissario provvede, nei limiti di importo del contributo concesso, all'eventuale rideterminazione del contributo concedibile e all'erogazione all'impresa beneficiaria delle somme dovute.
- 6. Ai fini dell'erogazione del contributo, il Commissario provvede ad accertare la regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria mediante l'acquisizione del DURC e ad espletare le verifiche di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.



- 7. A garanzia del contributo, il Commissario trattiene quanto concesso ed erogato ai sensi del comma 1, lett. c), in sede di richiesta di erogazione dei SAL e/o del saldo finale dal quadro economico a consuntivo dei lavori di ricostruzione sull'immobile strumentale all'attività d'impresa, che verrà poi successivamente erogato all'impresa beneficiaria entro dieci giorni dalla documentata ripresa dell'attività.
- 8. Per le imprese con edificio agibile, per le quali non è stato comunque possibile riprendere la propria attività in quanto ricadenti in zona rossa, l'erogazione dei contributi di cui al presente Capo sono concessi, nei tempi e nei modi di seguito indicati:
 - a) la prima quota, di importo pari al 80% del contributo complessivamente concesso ai sensi e nei termini del precedente articolo 4, commi da 7 a 11, è erogata all'impresa beneficiaria, senza ulteriore richiesta, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di concessione, condizionatamente alla presentazione della dichiarazione di impegno a riprendere l'attività produttiva una volta venuta meno la restrizione;
 - b) il saldo, di importo pari al 20% del contributo, è erogato entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte dell'impresa beneficiaria, condizionatamente alla dimostrazione dell'effettiva ripresa dell'attività.
- 9. Le imprese beneficiarie ai sensi del precedente comma 8 sono tenute al rispetto di quanto previsto nei commi da 2 a 6 del presente articolo, in quanto compatibili.

Articolo 9

(Disposizioni in favore delle attività ricettive non esercitate in forma di impresa)

- 1. Le ulteriori economie accertate successivamente all'attuazione di quanto previsto dal presente Capo, sono destinate alle attività esercitate in forma non imprenditoriale di cui alle LL.RR. Campania nn. 5 e 17 del 2001 e ss.mm e ii., nonché al ristoro di altre spese, debitamente documentate, che le imprese hanno dovuto sostenere obbligatoriamente, nonostante l'interruzione dell'attività, nei cinque anni dall'evento sismico, nei limiti del regolamento «de minimis».
- 2. Ai titolari di attività di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al presente Capo in quanto compatibili, e quelle specifiche e di dettaglio che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 3.
- 3. Il Commissario straordinario, accertate le economie di cui al comma 1, provvede con proprio decreto alla concessione dei contributi nei limiti delle risorse disponibili e, nel caso di insufficienza, provvede a una ripartizione proporzionale.
- 4. I titolari delle attività di cui al presente articolo, sono tenuti a presentare le domande dal 20 novembre 2022 al 20 dicembre 2022, sulla base della modulistica che sarà approvata con successivo decreto e che sarà resa disponibile sul sito istituzionale https://www.sismaischia.it.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Articolo 10

(Controlli, ispezioni, rapporti annuali e revoche)

- 1. In ogni fase del procedimento, il Commissario può effettuare o disporre, anche a campione, appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione e al mantenimento delle agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dalla presente ordinanza. Le modalità di estrazione del campione, dei controlli e delle ispezioni e i contenuti delle verifiche sono stabiliti dal Commissario con propri provvedimenti, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 123 del 1998.
- 2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente al Commissario l'eventuale perdita, successivamente al provvedimento di concessione, dei requisiti di cui all'articolo 3.
- 3. Il contributo concesso può essere revocato in tutto o in parte nel caso in cui:
 - a) venga accertato che l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - b) venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 6, dei requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 3;
 - c) l'impresa beneficiaria, per la quale ricorrano i termini ai sensi del presente Capo, cessi la propria attività prima del 31 dicembre 2022 e/o dell'anno successivo alla ripresa di cui al biennio di cui all'articolo 4 ovvero sia oggetto, nel medesimo periodo, di procedure concorsuali;
 - d) l'impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 del presente articolo;
 - e) emerga che l'impresa beneficiaria abbia fruito di altre agevolazioni a fronte dei medesimi costi di produzione;
 - f) l'impresa beneficiaria non dia seguito alla manifestazione di volontà a presentare richiesta di contributo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 17 del 2022, entro 60 giorni dall'erogazione della prima quota di contributo;
 - g) l'impresa già beneficiaria della prima quota dei contributi ai sensi dell'ordinanza n. 13 del 2020, non provveda entro il 30 settembre 2022, a presentare la dichiarazione di manifestazione di volontà a presentare richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza commissariale n. 17 del 2022, che sostituisce e assolve al precedente obbligo di presentazione della polizza fideiussoria, ed entro i successivi 60 giorni non dia seguito alla manifestazione di volontà a presentare richiesta di contributo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 17 del 2022;
 - h) l'impresa beneficiaria risulti carente dei necessari presupposti o incompletezza insanabile della documentazione prodotta ai sensi dell'ordinanza commissariale n.



17 del 2022, ovvero difformità degli interventi eseguiti rispetto a quelli autorizzati, accertata anche a seguito delle verifiche a campione;

- i) l'impresa beneficiaria, per la quale ricorrano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 8, non dia seguito all'impegno a riprendere l'attività produttiva, entro 6 mesi dal venir meno della restrizione.
- 4. I procedimenti di revoca, a seguito del verificarsi dei casi di cui al precedente comma 3, vengono avviati secondo quanto disposto dalla legge n. 241 del 1990. Il Commissario straordinario provvede altresì alle azioni di recupero nei confronti delle imprese beneficiarie nelle modalità previste dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123 del 1998.
- 5. In caso di revoca del contributo, l'impresa beneficiaria restituisce alla gestione commissariale, con versamento sulla contabilità speciale, l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento alla citata contabilità speciale delle somme erogate.

Capo II

"Criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei contributi per perdita di reddito di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", in favore delle imprese localizzate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017"

Articolo 11

(Finalità e ambito di applicazione e soggetti beneficiari)

- 1. In attuazione dell'articolo 2, comma 6-decies, del decreto-legge n. 148 del 2017, il presente Capo disciplina i criteri, le procedure e le modalità di concessione, erogazione e calcolo dei contributi previsti dal medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 148 del 2017, finalizzati a sostenere la ripresa produttiva delle PMI beneficiarie, che risultano danneggiate dagli eventi sismici come indicato all'articolo 2 della presente ordinanza.
- 2. I predetti contributi possono essere richiesti in alternativa a quelli di cui all'articolo 4 del Capo I della presente ordinanza.
- 3. Possono presentare domanda di contributo le PMI beneficiarie che, alla data di presentazione del modulo di domanda di cui all'articolo 15, comma 1, risultino:
 - a) regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
 - b) dotate di una o più unità produttive, risultanti dal Registro delle imprese, operanti in uno o più dei comuni alla data degli eventi sismici;
 - c) operanti nei settori ammissibili previsti dai Regolamenti applicabili per settore;
 - d) aver subito, in conseguenza degli eventi sismici, la sospensione parziale o totale dell'attività nei sei mesi intercorrenti tra il 21 agosto 2017 e il 21 febbraio 2018.
- 4. Per le sole PMI beneficiarie operanti nel settore agricolo e forestale di cui alla Sezione A, Divisioni 01 e 02 della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007, la



- sospensione dell'attività di cui al comma 3, lettera d), deve essere riconducibile alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola.
- 5. Per le sole PMI beneficiarie operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la sospensione dell'attività di cui al comma 3, lettera d) deve essere riconducibile alla distruzione totale o parziale dei mezzi di produzione. Per prodotti della pesca e dell'acquacoltura si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013.
- 6. In merito al periodo di rilevazione della perdita di reddito si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 2 comma 6-septies del decreto legge n. 148 del 2017; le PMI beneficiarie operanti nel settore agricolo e forestale di cui al comma 4 o nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al comma 5 devono risultare operative nei territori dei comuni antecedentemente al 1 gennaio 2016.
- 7. Le PMI beneficiarie operative nei settori diversi da quelli di cui al comma 6, a cui si applica il Reg. (UE) *de minimis* "Generale", devono risultare operative nei territori dei comuni antecedentemente al 21 febbraio 2017.
- 8. Non possono accedere ai contributi di cui al presente Capo le imprese che sono in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* della medesima legge, ovvero alle analoghe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 14 del 2019.

Articolo 12 (Determinazione dei costi ammissibili)

- 1. Per le PMI beneficiarie operanti nel settore agricolo e forestale, i contributi a titolo di indennizzi di cui all'articolo 14 sono concessi, nei limiti del regolamento «*de minimis*» applicabile all'Agricoltura Reg. (UE) 1408/2013, a fronte della perdita di reddito registrata dalla PMI beneficiaria, determinata secondo i parametri mutuati dall'articolo 30 del Regolamento n. 702/2014.
- 2. La perdita di reddito è calcolata come differenza tra:
 - a) il risultato ottenuto moltiplicando il quantitativo medio annuo di prodotti agricoli ottenuto nei tre anni precedenti la calamità naturale o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa, per il prezzo medio di vendita ricavato, e
 - b) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata la calamità naturale o in ciascun anno interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno.
- 3. Nel caso in cui la PMI beneficiaria risulti operativa nei comuni per un periodo inferiore a quello stabilito nel precedente comma 2, la perdita di reddito è calcolata sulla base delle annualità in cui la PMI beneficiaria è stata operante.



- 4. Per le PMI beneficiarie operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, i contributi di cui all'articolo 14 sono concessi, nei limiti del regolamento «*de minimis*» applicabile alla pesca Reg. (UE) 717/2014, a fronte della perdita di reddito registrata dalla PMI beneficiaria, determinata secondo i parametri mutuati dall'articolo 44 del Regolamento n. 1388/2014.
- 5. La perdita di reddito è calcolata come differenza tra:
 - a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nei tre anni precedenti la calamità naturale, o una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti la calamità naturale, escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa, per il prezzo medio di vendita ricavato, e
 - b) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nell'anno della calamità naturale, o in ciascun anno successivo su cui incide la distruzione totale o parziale dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno.
- 6. Nella determinazione della perdita di reddito di cui al presente articolo si applica quanto previsto al comma 3.
- 7. Nei settori ammissibili diversi da quelli indicati nei commi 1 e 4, i contributi di cui all'articolo 14 sono concessi, nei limiti del regolamento «*de minimis*» "Generale" Reg. (UE) 1407/2013, a fronte della perdita di reddito registrata dalla PMI beneficiaria, determinata secondo i parametri mutuati dall'articolo 50 del Regolamento n. 651/2014.
- 8. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6 septies, del decreto legge n. 148 del 2017, la perdita di reddito è calcolata confrontando i dati finanziari dei sei mesi intercorrenti tra il 21 agosto 2017 e il 21 febbraio 2018 con la media dei tre anni, scelti tra gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 ed escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario, e calcolata con riferimento al secondo semestre dei singoli anni.
- 9. I dati finanziari di cui al comma 8 devono essere relativi alle sole unità produttive danneggiate dagli eventi sismici e sono determinati sommando le seguenti voci di bilancio:
 - a) differenza tra valore della produzione e costi della produzione (totale A B dello schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, ovvero di cui all'articolo 2435 *bis* del codice civile per i bilanci in forma abbreviata o di cui all'articolo 2435 *ter* del codice civile per i bilanci delle micro imprese);
 - b) costi per il personale (voce 9 dello schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, ovvero di cui all'articolo 2435 *bis* del codice civile per i bilanci in forma abbreviata o di cui all'articolo 2435 *ter* del codice civile per i bilanci delle micro imprese);
 - c) costi per ammortamenti e svalutazioni (voce 10 dello schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, ovvero di cui all'articolo 2435 *bis* del codice civile per i bilanci in forma abbreviata o di cui all'articolo 2435 *ter* del codice civile per i bilanci delle micro imprese).
- 10. Per le PMI beneficiarie non tenute alla pubblicità del bilancio di esercizio, i dati finanziari di cui al comma 9 sono determinati sulla base delle equivalenti voci riscontrabili dalle dichiarazioni dei redditi presentate nei rispettivi periodi di rilevamento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Articolo 13 (Perizia giurata e asseverata)

- 1. Ai fini dell'ammissibilità ai contributi previsti dal presente Capo, l'ammontare della perdita di reddito di cui all'articolo 12 deve essere:
 - a) riferito alle sole unità produttive ubicate nei comuni colpiti dal sisma;
 - b) determinato mediante perizia giurata ed asseverata di un esperto indipendente; la medesima perizia deve attestare il nesso di causalità tra gli eventi sismici e la perdita di reddito di cui all'articolo 12.
- 2. Al fine di garantire la prevista indipendenza, il professionista deve dichiarare nell'ambito della perizia di cui al comma 1 di non avere in corso rapporti di collaborazione funzionali e personali con l'impresa beneficiaria.
- 3. I costi sostenuti dalla PMI beneficiaria per la perizia giurata e asseverata, al netto dell'IVA, sono ammissibili ai contributi di cui alla presente ordinanza nel limite di 5.000,00 euro.

Articolo 14

(Contributo massimo concedibile e divieto di cumulo)

- 1. Il contributo a titolo di indennizzo di cui al presente Capo è concesso, con specifico riferimento ai settori in cui operano le PMI beneficiarie, nel rispetto dei massimali previsti dai rispettivi Regolamenti applicabili: Settore "Generale" Regolamento n. 1407/2013 euro 200.000 per impresa nel triennio di riferimento; Settore "Agricoltura" Regolamento n. 1408/2013 (modificato) euro 25.000 per impresa nel triennio di riferimento; Settore "Pesca e Acquacoltura" Regolamento n. 717/2014 euro 30.000 per impresa nel triennio di riferimento.
- 2. In ogni caso, alle PMI beneficiarie può essere concesso un contributo, così come definito dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 1998, nei limiti di importo non superiore al 30 per cento della perdita di reddito, come determinata dall'articolo 12 e attestata dalla perizia di cui all'articolo 13.
- 3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le PMI beneficiarie hanno diritto al contributo di cui al presente Capo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate all'articolo 39.
- 4. Il contributo di cui al presente Capo non è cumulabile con nessun'altra agevolazione pubblica concessa a fronte dei medesimi costi ammissibili di cui all'articolo 12 della presente ordinanza. Non è inoltre cumulabile con i contributi di cui all'articolo 4 della presente ordinanza.
- 5. È consentito cumulare il contributo di cui al presente Capo con i pagamenti ottenuti dalla PMI beneficiaria per i medesimi costi ammissibili a fronte di polizze assicurative. Al fine di evitare sovracompensazioni, il suddetto cumulo è consentito nei limiti del 100 per cento dei medesimi costi ammissibili.

Articolo 15

(Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo)

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 14, le PMI beneficiarie presentano al Commissario straordinario la domanda esclusivamente tramite PEC con decorrenza dal



Presidenza del Consiglio dei Ministri Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

20 settembre 2022 e fino al 20 novembre 2022. Il modulo di domanda, redatto secondo gli schemi che saranno approvati dal Commissario straordinario con proprio decreto entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, saranno resi disponibili sul sito istituzionale https://sismaischia.it.

- 2. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni parziali o incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste sono motivi ostativi alla concessione del contributo. In caso di richiesta di integrazione documentale o di chiarimenti da parte della Struttura commissariale, l'impresa beneficiaria invia la risposta entro 30 giorni dalla richiesta medesima.
- 3. I contributi di cui al presente Capo sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998.
- 4. Le domande di contributo sono istruite dalla Struttura commissariale secondo l'ordine cronologico di presentazione. In caso di domande pervenute incomplete rileva, per l'ordine cronologico, la data di completamento della documentazione richiesta alla PMI beneficiaria.
- 5. A valere sulla presente ordinanza, ciascuna PMI beneficiaria può presentare una sola domanda di agevolazione riferita ad una o più unità produttive ubicate nei comuni.

Articolo 16

(Concessione ed erogazione del contributo)

- 1. Per le domande di accesso per le quali l'istruttoria si è conclusa con esito positivo, la Struttura commissariale espleta le verifiche previste dal Codice antimafia e procede all'adozione del provvedimento di concessione.
- 2. A seguito dell'adozione del provvedimento di concessione di cui al comma 1, la Struttura commissariale provvede, senza ulteriore richiesta da parte della PMI beneficiaria, all'erogazione, in una unica soluzione, del contributo spettante, previa acquisizione della fattura quietanzata del professionista incaricato di cui all'articolo 13.
- 3. Ai fini dell'erogazione del contributo, la Struttura commissariale provvede ad accertare la regolarità contributiva della PMI beneficiaria mediante l'acquisizione del DURC e ad espletare le verifiche di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.
- 4. L'erogazione del contributo è altresì subordinata alla disponibilità, da parte della Struttura commissariale, delle risorse finanziarie.

Articolo 17

(Controlli, ispezioni, rapporti annuali e revoche)

- 1. In ogni fase del procedimento la Struttura commissariale può effettuare, anche a campione, appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente Capo.
- 2. Il contributo concesso può essere revocato in tutto o in parte nel caso in cui:
 - a) venga accertato che la PMI beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;



- b) venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 15, dei requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 11;
- c) non abbia ripreso l'attività produttiva entro 12 mesi dalla concessione del contributo;
- d) la PMI beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 del presente articolo;
- e) emerga che la PMI beneficiaria abbia fruito di altre agevolazioni a fronte della medesima perdita di reddito.
- 3. I procedimenti di revoca, a seguito del verificarsi dei casi di cui al precedente comma 1, sono avviati dalla Struttura commissariale secondo quanto disposto dalla legge n. 241 del 1990. La Struttura commissariale provvede altresì alle azioni di recupero nei confronti delle PMI beneficiarie nelle modalità previste dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123 del 1998.
- 4. In caso di revoca del contributo, la PMI beneficiaria restituisce l'importo revocato, maggiorato del tasso d'interesse legale incrementato di cinque punti percentuali. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento delle somme erogate.

Capo III

"Criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui all'articolo 20, comma 2, lett. a) per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche danneggiate ai sensi del decreto-legge n. 109 del 2018, in favore delle imprese localizzate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017"

Articolo 18 (Ambito di applicazione)

- 1. Le disposizioni del presente Capo, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 109 del 2018, disciplinano le misure volte a consentire, attraverso la temporanea delocalizzazione, la ripresa delle attività produttiva di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche con sede operativa nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno.
- 2. La delocalizzazione delle attività economiche in essere alla data dell'evento sismico del 21 agosto 2017, ubicate in edifici che risultano oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di verifica di agibilità anche tramite schede AeDES, è consentita:
 - a) in altro edificio agibile sito nello stesso comune;
 - b) in altro edificio agibile sito in un altro comune dell'isola d'Ischia.



Articolo 19 (Soggetti legittimati)

- 1. Agli interventi di delocalizzazione di cui all'articolo 18 possono procedere i titolari delle imprese in essere alla data degli eventi sismici del 21 agosto 2017, o di attività di tipo libero professionale, in qualsiasi forma organizzata, con sede ubicata, a tale data, in edifici, risultati gravemente danneggiati, inagibili o distrutti. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle imprese sociali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, alle società cooperative ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, a condizione che fossero attivi alla data degli eventi simici ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni.
- 2. Per la delocalizzazione temporanea attuata con le modalità di cui all'articolo 18, comma 2, i soggetti legittimati possono provvedere alla stipula dei contratti di cui all'articolo 20, comma 1, e al relativo trasloco, previa autorizzazione e percependo il successivo rimborso secondo le modalità e le procedure stabilite dai successivi articoli 24 e 25.

Articolo 20

(Modalità degli interventi di delocalizzazione temporanea)

- 1. La delocalizzazione temporanea di cui all'articolo 18 è attuata tramite la locazione, affitto di azienda o altro titolo giuridico oneroso, di altro edificio esistente agibile, legittimo, ubicato nello stesso comune ovvero in edificio idoneo ubicato in un altro comune dell'isola di Ischia, acquisito il parere favorevole del comune sede dell'attività economica ed eventualmente di quello ove la stessa si delocalizza.
- 2. Le disposizioni di cui al presente Capo non trovano applicazione qualora l'immobile divenuto inagibile, in cui si svolgeva l'attività, era già detenuto a titolo di locazione o comunque a titolo oneroso. In tali casi trovano applicazione esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24, comma 2.

Articolo 21 (Autorizzazione alla delocalizzazione temporanea)

1. La richiesta di delocalizzazione temporanea è presentata dal soggetto legittimato, anche per il tramite del tecnico incaricato, esclusivamente tramite PEC, alla Struttura commissariale entro il 31 dicembre 2022. Nell'oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura: "Art. 20, comma 2, lettera a), decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018 – Domanda di concessione contributi alle imprese per delocalizzazione temporanea". La Struttura commissariale procede all'esame ed alla valutazione delle richieste di delocalizzazione presentate entro 45 giorni, informando il comune territorialmente competente. La richiesta



può essere presentata a condizione che sia stata emessa ordinanza di inagibilità, anche a seguito di verifica con scheda AeDES e che il richiedente abbia inviato la dichiarazione di manifestazione di volontà a presentare richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza Commissariale n. 17 del 2022.

- La richiesta di delocalizzazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, deve contenere:
 - a) la descrizione delle attività svolte dall'impresa che chiede la delocalizzazione;
 - b) l'indicazione dell'edificio ove l'impresa intende delocalizzare la propria attività, con indicazione della sua ubicazione e delle dimensioni, nonché della sussistenza delle certificazioni od autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività;
 - c) gli estremi dell'ordinanza di inagibilità che ha interessato l'edificio, nonché la scheda AeDES su cui questa si basa;
 - d) il canone di locazione dell'edificio, ove si delocalizza l'attività;
 - e) l'impegno a comunicare tempestivamente l'eventuale cessazione anticipata del contratto di locazione o a titolo oneroso, ai sensi dell'articolo 24, comma 4;
 - f) l'eventuale indennizzo assicurativo già percepito dal richiedente per i danni subiti ovvero la stima dell'indennizzo se richiesto, ma non ancora liquidato.
- 3. Il Commissario, verificata la congruità delle spese previste o sostenute, e sentito il comune per quanto di competenza, rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione alla delocalizzazione, determinando l'entità del contributo.
- 4. La delocalizzazione a norma del presente articolo può essere chiesta anche dai titolari di attività economiche site all'interno di edifici ubicati in aree classificate come «zone rosse» dall'autorità di protezione civile e interdette all'accesso, per i quali pertanto non si è proceduto a classificazione AeDES. Nel caso di riapertura della zona rossa, il Commissario straordinario, con successivo provvedimento, individua le condizioni e i tempi per il rientro dell'attività nell'immobile originario.

Articolo 22

(Delocalizzazione temporanea di attività produttive agibili per lavori in corso)

1. Nei casi in cui le imprese devono sospendere la propria attività in conseguenza dell'esecuzione di lavori in edifici dichiarati parzialmente inagibili che sono stati oggetto di concessione di contributo, ai sensi delle ordinanze commissariali n. 2 del 2018, nn. 4 e 7 del 2019, n. 7 bis del 2020, n. 7 ter del 2021 e n. 17 del 2022, è autorizzata la delocalizzazione temporanea delle attività operative alla data degli eventi sismici al fine di assicurare la continuità produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale o di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico, come indicato nel relativo titolo edilizio. In tal caso spetta all'impresa danneggiata il rimborso dei canoni di locazione entro i limi ed alle condizioni di cui ai commi successivi.



- 2. La delocalizzazione di cui al comma 1 si attua mediante locazione o affitto di azienda di altro immobile, esistente e agibile, legittimo, equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a quello preesistente, ubicato nello stesso comune, ovvero in edificio idoneo ubicato in altro comune dell'isola di Ischia, acquisito il parere favorevole del comune sede dell'attività economica e di quello ove la stessa si delocalizza. Agli effetti della presente disposizione si considerano equivalenti gli edifici aventi uguale dimensione per pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 35%.
- 3. La richiesta di delocalizzazione temporanea è presentata dal soggetto legittimato, anche per il tramite del tecnico incaricato, alla Struttura commissariale esclusivamente tramite PEC, unitamente alla domanda di contributo di ricostruzione e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione di inizio lavori ovvero, ove già iniziati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Nell'oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura: "Domanda di concessione contributi alle imprese per delocalizzazione temporanea per lavori in corso". La Struttura commissariale procede all'esame ed alla valutazione delle richieste di delocalizzazione presentate e informa il comune territorialmente competente.
- 4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accolta a condizione che sia stato adottato il decreto di concessione del contributo di ricostruzione per l'edificio in cui si è svolta l'attività produttiva.
- 5. La richiesta di delocalizzazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, deve contenere:
 - a) la descrizione delle attività svolte dall'impresa che chiede la delocalizzazione;
 - b) la descrizione dell'edificio ove l'impresa intende delocalizzare la propria attività ai sensi del comma 2, con indicazione della sua ubicazione e delle dimensioni, nonché delle certificazioni od autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività;
 - c) gli estremi del decreto di concessione del contributo di ricostruzione inerente all'edificio in cui è ubicata l'attività economica che richiede la delocalizzazione temporanea;
 - d) la data di inizio lavori e quella di fine lavori, che tiene conto delle disposizioni pertinenti recate dall'ordinanza commissariale di riferimento per la concessione del contributo:
 - e) il canone di locazione dell'edificio ove si delocalizza l'attività.
- 6. Il Commissario straordinario, verificata la congruità delle spese previste, rilascia, unitamente al decreto di concessione del contributo di ricostruzione, e comunque entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione alla delocalizzazione, determinando l'entità del contributo.
- 7. L'autorizzazione di cui al comma 6 è rilasciata previa istruttoria della Struttura commissariale, sentito il comune, in ordine all'autorizzabilità dell'intervento richiesto.



- 8. Il soggetto legittimato, una volta ottenuta l'autorizzazione, può provvedere immediatamente a svolgere gli adempimenti necessari per la locazione.
- 9. Il rimborso mensile massimo ammissibile, per la durata della locazione e fino alla fine dei lavori di riparazione o di ripristino dell'edificio preesistente, è pari al valore minimo OMI di locazione nel comune ove è ubicato l'immobile danneggiato, tenendo conto delle valutazioni di mercato.
- 10. La domanda intesa a ottenere l'erogazione del contributo è presentata dai soggetti legittimati anche per il tramite del tecnico incaricato, mediante PEC, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla stipula del contratto di locazione. Alla domanda devono essere allegati i documenti contabili attestanti il pagamento dei canoni di locazione, nonché copia del contratto di locazione munito degli estremi di registrazione. Il rimborso è erogato dal Commissario a valere sui fondi della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto legge n.109 del 2018, ai sensi del regolamento «de minimis» e comunque nei limiti delle risorse disponibili.
- 11. Spetta al comune di appartenenza, ai fini dell'erogazione del rimborso, la verifica che la delocalizzazione sia avvenuta secondo le disposizioni contenute nel presente articolo e quelle indicate nel proprio provvedimento di autorizzazione.

Articolo 23

(Acquisto di macchinari, attrezzature e scorte)

- 1. Il contributo per l'acquisto di macchinari, attrezzature e scorte, può essere richiesto, alternativamente, con la domanda di delocalizzazione temporanea oppure unitamente alla domanda di contributo per la ricostruzione, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo.
- 2. In tutte le ipotesi di delocalizzazione temporanea previste nel presente Capo, i soggetti legittimati possono provvedere anche all'acquisto o al noleggio di macchinari ed attrezzature aventi le stesse caratteristiche di quelle distrutte o danneggiate in modo irreversibile, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto previsto dal Capo IV, da posizionare all'interno dell'edificio ove si delocalizza l'attività, necessarie per assicurare il mantenimento della capacità produttiva. In caso di indisponibilità, documentata attraverso apposita denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza, dei libri, dei registri o dei documenti di cui al precedente periodo, in quanto custoditi, così come indicato in Anagrafe tributaria, all'interno di un immobile distrutto o gravemente danneggiato dagli eventi simici, l'individuazione dei macchinari e delle attrezzature distrutte o danneggiate può essere effettuata sulla base delle risultanze delle certificazioni rilasciate da una pubblica amministrazione ovvero di apposito sopralluogo effettuato dal personale della Struttura commissariale in presenza dell'interessato.



- 3. In tutte le ipotesi di delocalizzazione previste nel presente Capo, i soggetti legittimati possono provvedere anche all'acquisto ovvero al noleggio di macchinari ed attrezzature aventi le stesse caratteristiche di quelle inutilizzabili e non traslocabili nella struttura in cui l'attività produttiva sarà delocalizzata in quanto inamovibili dall'edificio dichiarato inagibile ovvero strutturalmente connessi con il medesimo.
- 4. I soggetti legittimati possono altresì provvedere al ripristino delle scorte distrutte o rese inutilizzabili dal sisma e connesse all'attività produttiva, ai sensi del Capo IV della presente ordinanza.
- 5. I contributi concessi per l'acquisto di attrezzature, macchinari e scorte effettuato in occasione della delocalizzazione temporanea, ai sensi del Capo IV, sono detratti da quelli concedibili per le stesse finalità in sede di richiesta del contributo di ricostruzione.

Articolo 24

(Determinazione del contributo per la delocalizzazione, controlli e revoche)

- 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 21, ai beneficiari viene riconosciuto:
 - a) un contributo una tantum, determinato sulla base della superficie dell'edificio danneggiato o distrutto, nell'importo di euro 350 al mq. Il contributo di euro 350 al mq viene determinato avendo riguardo alla superficie utile dell'edificio danneggiato o distrutto, o a quella di destinazione, se inferiore;
 - b) per le attività di tipo libero-professionale il contributo una tantum di cui alla lettera a) è ridotto al 50% ed è concedibile a condizione e nei limiti della perdita di fatturato nel triennio successivo al 21 agosto 2017, rispetto alla media del triennio precedente a tale data. Tale riduzione dovrà risultare da autocertificazione resa dal professionista ai sensi del DPR n. 445 del 2000.
- 2. In tutte le ipotesi di delocalizzazione, le spese sostenute per il trasloco di macchinari e attrezzature sono rimborsate nel limite dell'80% dei costi documentati.
- 3. Il contributo è in ogni caso determinato al netto dell'eventuale indennizzo assicurativo già percepito dal richiedente o in corso di determinazione.
- 4. Qualora il contratto di locazione o altro contratto a titolo oneroso cessi per qualunque causa prima di 30 mesi, il contributo viene riproporzionato ai mesi di effettiva durata e revocato per la parte eccedente. A tal fine, i beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Commissario straordinario la cessazione anticipata del contratto, pena la revoca dell'intero contributo.
- 5. I contributi previsti dal presente Capo sono altresì revocati, in tutto o in parte, nel caso in cui:
 - a. venga accertato che il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - b. venga accertata l'assenza, all'atto della presentazione della domanda, ovvero la perdita successivamente al provvedimento di concessione, dei requisiti di ammissibilità;



- c. il beneficiario non presenti richiesta di contributo per la ricostruzione nei termini stabiliti con le ordinanze commissariali, ai sensi dell'ordinanza n. 17 del 2022;
- d. i lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio inagibile non siano ultimati entro i termini fissati con ordinanza commissariale, salvo i casi di impedimento oggettivo documentato;
- e. il beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui al successivo comma 6;
- f. emerga che il beneficiario abbia fruito di altre agevolazioni per la medesima finalità.
- 6. La Struttura commissariale può, a tal fine, effettuare controlli a campione, anche avvalendosi delle autorità preposte. Trova applicazione l'articolo 10, comma 1.
- 7. I procedimenti di revoca, a seguito del verificarsi dei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, vengono avviati secondo quanto disposto dalla legge n. 241 del 1990. Il Commissario straordinario provvede altresì alle azioni di recupero nei confronti dei beneficiari nelle modalità stabilite dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123 del 1998.
- 8. In caso di revoca del contributo, il beneficiario restituisce alla gestione commissariale, con versamento sulla contabilità speciale, l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento alla citata contabilità speciale delle somme erogate.

Articolo 25

(Erogazione del contributo)

- 1. La domanda intesa a ottenere il contributo di cui al precedente articolo 24 è presentata dai soggetti legittimati al Commissario straordinario, anche tramite il tecnico incaricato, esclusivamente a mezzo PEC, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla stipula del contratto di locazione o di altro contratto oneroso. Alla domanda deve essere allegata copia del contratto munito degli estremi della registrazione.
- 2. Il contributo per le delocalizzazioni è erogato a valere sui fondi della gestione speciale di cui all'articolo 19, del decreto legge n. 109 del 2018, ai sensi del regolamento «*de minimis*», e comunque nei limiti delle risorse disponibili.
- 3. La Struttura commissariale ed il comune di appartenenza verificano che la delocalizzazione avvenga secondo le disposizioni contenute del presente Capo e quelle indicate dall'autorizzazione di cui all'articolo 21.
- 4. I beneficiari ammessi a contributo hanno l'obbligo di rendicontare alla Struttura commissariale, annualmente e attraverso idonea documentazione, le spese sostenute nei primi 30 mesi di locazione.
- 5. Il contributo è erogato in un'unica soluzione per importi fino a euro 80.000. Per importi superiori a euro 80.000 lo stesso sarà erogato per il 50% a titolo di acconto e il rimanente 50% a titolo di saldo, a seguito di rendicontazione dei primi 12 mesi di locazione.



Articolo 26

(Contributo per interventi di delocalizzazione già eseguiti)

- 1. Qualora i soggetti legittimati di cui all'articolo 19 abbiano proceduto a delocalizzazione di attività economiche anteriormente all'entrata in vigore della presente ordinanza, può essere chiesto il contributo per le spese sostenute. La domanda, redatta tenendo conto di quanto previsto nell'articolo 21, comma 2, è presentata, nei termini di cui al comma 1 del medesimo articolo 21, alla Struttura commissariale, anche attraverso il tecnico incaricato, esclusivamente a mezzo PEC, allegando le ricevute del pagamento dei canoni maturati e il contratto di locazione, munito degli estremi della registrazione, o altro contratto a titolo oneroso.
- 2. Il Commissario straordinario, esperite le opportune verifiche, concede il contributo per la delocalizzazione nella misura di cui all'articolo 24 del presente Capo. Il contributo è erogato secondo quanto previsto all'articolo 25.
- 3. Ai fini del presente articolo, trovano applicazione le disposizioni del presente Capo, in quanto compatibili.

Capo IV

"Criteri procedure, calcolo e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività produttiva presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a seguito del sisma del 21 agosto 2017"

Articolo 27

(Ambito di applicazione e soggetti beneficiari)

- 1. Le disposizioni del presente Capo, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, lettera b), del decreto legge n. 109 del 2018, sono finalizzate a disciplinare le misure di compensazione dei gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività economiche e produttive sulla base dei danni effettivamente verificatisi conseguentemente all'evento sismico del 21 agosto 2017, nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno.
- 2. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza le attività produttive, industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, zootecniche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, sociosanitari e sanitari attive alla data del sisma e ubicate in edifici distrutti o che hanno subito danni gravi, dichiarati inagibili con scheda AeDES ovvero oggetto di ordinanza di sgombero.
- 3. Possono beneficiare dei contributi le imprese che hanno subito danni a beni strumentali e scorte nonostante l'edificio, pur danneggiato dall'evento sismico come risultante da apposita documentazione, sia stato considerato agibile, anche a seguito di interventi provvisionali eseguiti immediatamente dopo il sisma. Può essere altresì assegnato un contributo in caso di distruzione o



danneggiamento grave di altri beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa del sisma.

- 4. Per quanto concerne il contributo per il ripristino dei gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività economiche e produttive i beneficiari devono possedere, al momento dell'evento sismico, i requisiti di ammissibilità elencati nell'Allegato 1 alla presente ordinanza.
- 5. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche con riferimento ai beni strumentali per i quali non risulti possibile effettuare la puntuale valutazione del danno subito, in quanto situati all'interno di edifici che presentano uno stato di danno superiore al gravissimo. In tal caso, con la perizia asseverata di cui all'articolo 30, deve essere descritta l'esistenza di tali beni, la stima del danno e l'impossibilità materiale del recupero degli stessi in relazione ai rischi di incolumità, inaccessibilità e crolli dell'edificio stesso.
- 6. Qualora i soggetti beneficiari abbiano proceduto all'acquisto di beni mobili strumentali e scorte anteriormente all'entrata in vigore della presente ordinanza, può essere chiesto il rimborso delle spese sostenute entro i limiti ed alle condizioni di cui al presente Capo. La domanda è presentata ai sensi dell'articolo 31, allegando la documentazione attestante le spese relative agli interventi di riparazione eseguiti e gli acquisti effettuati, ivi compresa perizia asseverata comprovante la gravità e la riconducibilità agli eventi sismici nonché fatture quietanzate, attestanti le spese sostenute. Il Commissario straordinario, esperite le opportune verifiche, concede il rimborso nella misura di cui all'articolo 29 del presente Capo. Il rimborso è erogato con le modalità e nei termini di cui all'articolo 31. Ai fini del presente articolo, trova applicazione quanto previsto all'articolo 23, comma 5.

Articolo 28

(Tipologia degli interventi finanziabili e condizioni per l'accesso ai contributi)

- 1. I contributi di cui al presente Capo possono essere concessi per gli interventi di cui ai commi successivi, a condizione che questi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi contributi per:
 - a) la riparazione e l'acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti, macchinari, attrezzature anche acquisiti con contratto di leasing;
 - b) il ripristino e il riacquisto di scorte;
- 3. Il nesso causale tra i danni subiti dagli impianti, dai beni mobili strumentali e da scorte e l'evento sismico deve essere in ogni caso comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia asseverata, come specificato dal successivo articolo 30 in relazione alle diverse tipologie di interventi.
- 4. Agli effetti della presente ordinanza:
 - a) per "beni mobili strumentali" si intendono i beni, ivi compresi macchinari, impianti e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi



- di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";
- b) per "scorte" si intendono le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa.

Articolo 29

(Determinazione dei costi ammissibili a contributo per beni mobili strumentali e scorte)

- 1. Limitatamente a beni mobili strumentali, impianti, macchinari e attrezzature, la determinazione del costo ammissibile a contributo avviene sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia asseverata di cui al successivo articolo 30, riferita ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal d.P.R. n. 600 del 1973 o da altri registri ovvero a beni strumentali in disponibilità del beneficiario, al momento del sisma, in virtù di un valido contratto, riconosciuto dall'ordinamento giuridico vigente.
- 2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, la valutazione del danno si basa anche sul costo di sostituzione del bene dismesso, al netto di eventuali valori di recupero dello stesso, con altro bene uguale o equivalente per rendimento economico, comprese le spese di smaltimento del bene danneggiato, trasporto, montaggio, collaudo del bene acquistato o riparato, ovvero sulle spese di ripristino del bene, a condizione che le stesse risultino inferiori al 70% del costo di sostituzione del bene stesso.
- 3. Nel caso in cui i beni strumentali danneggiati o distrutti fossero, al momento dell'evento sismico, nella disponibilità dell'impresa in base a un contratto di leasing, i contributi possono essere chiesti secondo le seguenti modalità:
 - a) i contributi relativi agli interventi di riparazione possono essere chiesti:
 - dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a suo carico;
 - 2) dalla società di leasing proprietaria del bene, qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a carico del conduttore oppure qualora, per volontà dichiarata da entrambe le parti del contratto di leasing con scrittura privata regolarmente registrata, sia quest'ultima che intende presentare la domanda di contributo;
 - b) i contributi relativi agli interventi di acquisizione in leasing di nuovi beni di uguale o equivalente rendimento economico rispetto a quelli distrutti possono essere chiesti dal conduttore del bene ovvero dalla società di leasing proprietaria dello stesso.
- 4. Nei casi di cui alla prima ipotesi delle lettere a) e b) del precedente comma 3, il conduttore del bene deve allegare alla domanda di contributo:



- i. una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto;
- ii. una dichiarazione della società di leasing di rinuncia a qualsiasi pretesa, nei confronti del Commissario straordinario, relativamente al contributo richiesto per gli interventi di riparazione e che solleva al contempo il Commissario straordinario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali controversie tra le parti.
- 5. Nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma 3, il conduttore, all'atto della presentazione della documentazione di spesa, deve altresì produrre le fatture di acquisto del bene acquisito in leasing emesse a carico della società di leasing concedente e le relative quietanze per la parte del costo non coperta dal contributo.
- 6. In tutti i casi di cui al comma 3, il conduttore deve allegare alla domanda di contributo una dichiarazione di impegno della società di leasing a comunicare ogni fatto o evento che determini un inadempimento contrattuale da parte del conduttore stesso, tale da comportare la risoluzione del contratto di leasing e, conseguentemente, l'impossibilità di riscattare il bene concesso in godimento.
- 7. Ai fini dell'ammissione al contributo, possono essere prese in considerazione le sole spese di riacquisto o ripristino sostenute e riferite specificamente ai beni indispensabili e connessi con l'attività dell'impresa.
- 8. Con riferimento alle scorte di magazzino danneggiate o distrutte, la determinazione del costo ammissibile a contributo è compiuta sulla base della quantificazione del danno attestata dalla perizia asseverata di cui al successivo articolo 30, sottoposta alla verifica del Commissario straordinario. A tal fine il professionista incaricato dovrà:
 - i. accertare la quantità dei beni (materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti) in magazzino al momento del sisma. L'ammontare delle quantità rilevate dovrà essere corrispondente, sulla base di apposita dichiarazione, alle risultanze delle scritture contabili di magazzino ovvero, in mancanza di queste, all'ultimo inventario redatto ai sensi degli articoli 2214 e 2217 del codice civile e dell'articolo 15 del d.P.R. n. 600/1973; qualora non siano previsti obblighi di scritture contabili o di magazzino, la dichiarazione della consistenza dei prodotti finiti dovrà essere comprovata in apposita perizia asseverata;
 - ii. tener conto, ai fini del riconoscimento dei danni e della determinazione del contributo, soltanto di quei beni che hanno avuto una riduzione del valore finale di realizzo e/o del valore di acquisto superiore al 20%. Sono considerati, infatti, gravemente danneggiati e quindi soggetti a contributo, soltanto i beni che hanno avuto perdite di valore superiore a tale soglia. Il costo ammissibile a contributo è pertanto pari alla differenza tra il valore di mercato o di costo relativo a prodotti non danneggiati, entrambi ridotti del 20%, e il valore di realizzo del prodotto o del bene danneggiato;



iii. stimare il valore dei beni danneggiati sulla base del loro valore di mercato, al netto dei valori realizzati.

Per valore di mercato, secondo corretti principi contabili, si intende, con riferimento al momento del sisma:

- a) il costo di sostituzione o riacquisto per le materie prime, sussidiarie e semilavorati anche acquisiti sul mercato, che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti;
- b) il valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione.
- 9. Ai fini della ricostituzione delle scorte, le spese di riacquisto dovranno essere sostenute dal soggetto beneficiario del contributo e riferirsi a beni (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa. Sono compresi nei costi di ricostituzione delle scorte i costi di smaltimento delle scorte danneggiate ed i costi, quali a titolo esemplificativo, relativi a consumi di energia elettrica, acqua, gas, direttamente imputabili attraverso adeguata documentazione al ciclo produttivo di ricostruzione delle scorte stesse.
- 10. Le spese tecniche per la progettazione, installazione, verifiche e collaudi della funzionalità dei beni mobili nonché per le relative perizie, al netto dell'IVA se detraibile, sono ammesse a contributo secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:
 - a) 4% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma di 300.000 euro;
 - b) 2,5 % per gli interventi sui beni strumentali per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro;
 - c) 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro.
- 11. Le spese tecniche per il ripristino delle scorte comprensive della perizia asseverata sono ammesse a contributo nella misura del 3% dei costi sostenuti e documentati.

Articolo 30 (Perizia da allegare alla domanda)

- 1. Le perizie da allegare alla domanda di contributo devono essere redatte dai professionisti incaricati con riferimento a ciascuno degli interventi relativi ai beni mobili strumentali e alle scorte.
- 2. Le perizie relative alle varie tipologie di intervento devono essere asseverate e devono descrivere e documentare in modo esauriente, col corredo di adeguata documentazione tecnica e ove possibile fotografica, l'ubicazione degli immobili, i beni danneggiati, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico.
- 3. Relativamente agli interventi connessi alle attività produttive le perizie devono dimostrare e attestare la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto.
- 4. Limitatamente a beni mobili strumentali, impianti, macchinari ed attrezzature, la determinazione del costo ammissibile a contributo può avvenire sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia asseverata, riferita al complesso dei beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario. Per le imprese in esenzione dall'obbligo di tenuta dei libri contabili, l'utilizzo dei beni per l'esercizio dell'attività di impresa deve



essere desunto da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o da altri registri ovvero riferirsi a beni strumentali in disponibilità del beneficiario, al momento del sisma, in virtù di un valido contratto, riconosciuto dall'ordinamento giuridico vigente. In tale ipotesi la perizia asseverata deve fornire gli elementi necessari dai quali emerga che l'acquisto dei nuovi beni, ancorché non corrispondenti a quelli danneggiati o dismessi, sia finalizzato a fornire piena funzionalità per le attività delle imprese destinatarie del contributo. Ai fini della valutazione del valore dei beni occorre applicare le tecniche e i metodi dell'estimo industriale o commerciale mediante l'utilizzo di formule che consentano di determinare il valore di ciascun bene utilizzando i parametri ritenuti più significativi tra i seguenti: valore corrente del bene nuovo; costo storico del bene, vita residua del bene, vita utile del bene, attualizzazione ISTAT del costo storico, coefficienti di obsolescenza, senescenza e deprezzamento del bene, costi della messa a norma del bene, valore commerciale del bene usato. Resta fermo che il costo complessivo riconosciuto ammissibile non può essere comunque superiore al costo storico complessivo dei beni alla data degli eventi sismici causa del danno, come risultante dal libro dei beni ammortizzabili, rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai ed impiegati. Il valore massimo ammissibile di cui al precedente comma è sostituito dal Valore allo Stato d'Uso (VSU), inteso come valore di rivalutazione effettuato, ai sensi della vigente normativa civilistica e fiscale, sui beni materiali danneggiati, se risultante, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero in altri documenti contabili dell'impresa. La perizia asseverata dovrà attestare che il valore del contributo massimo concedibile dei beni determinato ai fini dell'ammissione al contributo ai sensi della stessa disposizione, compresi i pagamenti di eventuali polizze assicurative, non superi il 100 per cento dei costi ammissibili e cioè dei costi dei danni subiti come conseguenza diretta degli eventi sismici, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 50 del regolamento (UE) del 17 giugno 2014 n. 651/2014 e dall'articolo 30 del regolamento (UE) del 25 giugno 2014 n. 702/2014.

Articolo 31

(Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo)

- 1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 29, le imprese presentano la domanda nella forma di dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà al Commissario esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: commricostruzioneischia@pec.it, indicando obbligatoriamente nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: "art. 20, comma 2, lettera b), decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018 Domanda di concessione contributi alle imprese per i beni mobili danneggiati e scorte".
- 2. Al modulo di domanda, redatto secondo lo schema allegato, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) una perizia asseverata, redatta ai sensi del precedente articolo 30 a cura di professionista abilitato;
 - b) nel caso di beni strumentali, una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o di riparazione dei beni danneggiati, con l'indicazione dettagliata dei relativi costi;



- c) nel caso di scorte, una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino corrispondenti al valore delle scorte gravemente danneggiate e il dettaglio dei relativi costi.
- 3. La domanda deve inoltre contenere:
 - a) descrizione dell'azienda e dell'attività svolta;
 - b) dichiarazione autocertificativa attestante la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza;
 - c) documentazione fotografica, ove producibile, del danno subito dai beni strumentali e dalle scorte;
 - d) copia delle polizze assicurative o dichiarazione di non avere attivato copertura assicurativa.
- 4. Le domande di contributo sono istruite dagli uffici della Struttura commissariale secondo l'ordine cronologico di presentazione. In caso di domande pervenute incomplete rileva la data di completamento della documentazione che verrà richiesta dal Commissario al beneficiario.
- 5. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, i richiedenti ricevono dal Commissario formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, ed entro 10 giorni potranno presentare rilievi o osservazioni; trascorso tale termine il Commissario adotterà il provvedimento di non ammissibilità o di rigetto della domando ovvero disporrà procedersi oltre nell'istruttoria.

Articolo 32

(Entità e tipologie di contributo concedibile e divieto di cumulo)

- 1. Per gli interventi sui beni mobili strumentali nonché per gli interventi di ripristino degli impianti, e per gli interventi relativi al ripristino delle scorte, è concesso un contributo pari all'80% del costo riconosciuto ammissibile a norma dell'articolo 29.
- 2. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo il contributo non può superare la differenza tra il costo ammissibile a contributo e l'indennizzo assicurativo stesso.
- 3. Le agevolazioni di cui al presente Capo non sono cumulabili con nessun'altra agevolazione pubblica concessa a fronte dei medesimi costi ammissibili di cui all'articolo 29.
- 4. Resta fermo che la concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo, per importi superiori al regime di «*de minimis*», è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.

Articolo 33

(Termini per la presentazione della domanda e concessione del contributo)

- 1. Le domande devono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul sito web istituzionale del Commissario ed entro e non oltre il 31 dicembre 2022, ovvero unitamente alla domanda di contributo di ricostruzione dell'immobile, per coloro che optino per tale ipotesi.
- 2. All'esito della procedura di cui all'articolo 29, il Commissario straordinario procede all'adozione del provvedimento di concessione del contributo e alla sua comunicazione al soggetto beneficiario, che potrà presentare osservazioni entro i successivi dieci giorni. Nel



caso di accoglimento delle osservazioni, il Commissario straordinario procede con l'emanazione di un addendum al provvedimento originario.

Articolo 34 (Erogazione del contributo)

- 1. L'erogazione del contributo, nei limiti di cui all'articolo 32, è effettuata dal Commissario entro sessanta giorni dalla data del provvedimento di concessione di cui all'articolo 33 senza ulteriore richiesta.
- 2. Il contributo è erogato al beneficiario che può optare:
 - a) per l'erogazione per stati di avanzamento, asseverati dal tecnico incaricato, nel numero massimo di tre, a cui si aggiunge il saldo finale che non può essere inferiore al 30% del contributo concesso, previa produzione di documentazione di spesa e relative quietanze di pagamento per le spese già sostenute;
 - b) per l'erogazione in unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente eseguiti, dietro presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di pagamento delle spese già sostenute e di asseverazione di completamento dell'intervento da parte del tecnico incaricato.
- 3. L'erogazione del contributo è subordinata alla produzione di:
 - a) copia delle fatture relative alle spese sostenute e delle relative quietanze;
 - b) copia dei pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità;
 - c) copia del certificato di collaudo dei beni strumentali acquistati o, in alternativa, asseverazione del tecnico incaricato del regolare ripristino dei beni;
 - d) copia delle polizze assicurative o dichiarazione di non avere attivato copertura assicurativa;
 - e) perizia asseverata, redatta ai sensi dell'articolo 30, del tecnico incaricato circa il regolare programma di riacquisto dei beni mobili strumentali e/o ripristino delle scorte di magazzino e il dettaglio dei relativi costi.
- 4. La Struttura commissariale, ai fini dell'erogazione del contributo, verifica il permanere dei requisiti di ammissibilità, effettua l'istruttoria della richiesta di erogazione e accerta l'importo delle spese effettivamente sostenuti dall'impresa beneficiaria.
- 5. In caso di esito positivo dell'attività istruttoria, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 32, il Commissario straordinario provvede, nei limiti di importo del contributo concesso, all'eventuale rideterminazione del contributo concedibile e all'erogazione all'impresa beneficiaria delle somme dovute.
- 6. Ai fini dell'erogazione del contributo, la Struttura commissariale provvede ad accertare la regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria mediante l'acquisizione del DURC e ad espletare le verifiche di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.
- 7. Nel caso di allegazione disgiunta della documentazione ai diversi stati di avanzamento il Commissario straordinario, procede alla liquidazione del contributo anche per stralci, fino a concorrenza dell'importo determinato.



8. Nel caso di contributo riconosciuto a fronte di una richiesta per riparazione da effettuare, la liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario della documentazione attestante l'avvenuta riparazione e il conseguente pagamento con strumenti tracciabili.

Articolo 35 (Obblighi dei beneficiari)

- 1. I beneficiari di contributi concessi per il ripristino o l'acquisto di beni mobili strumentali sono obbligati ad assicurare la continuità dell'impiego degli stessi per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione del programma, garantendone l'utilizzazione per l'esercizio della specifica attività economica o produttiva svolta dell'impresa richiedente.
- 2. I beneficiari di contributi per il ripristino delle scorte sono obbligati a dimostrare l'effettiva ripresa dell'attività produttiva, pena la revoca del contributo.
- 3. In tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti, i beneficiari dei contributi sono obbligati:
 - a) a comunicare immediatamente al Commissario straordinario ogni variante o modifica progettuale;
 - b) a dare al Commissario straordinario tempestiva informazione dell'insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o giudiziale concernente i programmi finanziati dal contributo e, se del caso, presentare apposita istanza di sospensione dei termini per l'ultimazione dei lavori, dettagliata e motivata con indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute;
 - c) a comunicare immediatamente ogni variazione delle imprese affidatarie ed esecutrici o fornitrici;
 - d) ad eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità;
 - e) mantenere a disposizione della Struttura commissariale la documentazione attestante i preventivi acquisiti per l'individuazione delle imprese affidatarie, i documenti di spesa e ogni altra documentazione relativa ai lavori svolti, al loro completamento e all'acquisizione dei necessari collaudi o certificazioni.
- 4. I soggetti beneficiari sono, in ogni caso, tenuti a fornire, su semplice richiesta del Commissario straordinario o del comune, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo sull'impiego dei contributi e sono tenuti, altresì, a consentire al personale incaricato l'accesso a tutti i documenti relativi al programma, in occasione dei sopralluoghi e delle ispezioni.

Articolo 36 (Controlli e decadenze)

1. In ogni fase del procedimento, il Commissario può effettuare o disporre, anche a campione, appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco. Le modalità di estrazione del campione, dei controlli e delle ispezioni e i contenuti delle verifiche sono stabiliti dal Commissario con propri provvedimenti.



- 2. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Commissario straordinario l'eventuale perdita dei requisiti di cui all'articolo 27 successivamente al provvedimento di concessione.
- 3. Il mancato possesso in capo al richiedente dei requisiti di ammissibilità di cui all'Allegato 1 della presente ordinanza, anche se accertato successivamente al provvedimento di concessione, determina l'esclusione dall'accesso ai contributi.
- 4. Il beneficiario è, in tutto o in parte, dichiarato decaduto dal contributo concesso nel caso in cui:
 - a) venga accertato che in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - b) venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda ovvero la perdita successivamente al provvedimento di concessione, dei requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 29;
 - c) non consenta lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 del presente articolo. Ferme le conseguenze di legge, anche penale, nella ipotesi di cui alla superiore lett. *a*), i procedimenti di decadenza, a seguito del verificarsi dei casi di cui al precedente comma 1, vengono avviati dal Commissario nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990. Il Commissario provvede altresì alle azioni di recupero nei confronti dei beneficiari nelle modalità previste dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123 del 1998.
- 5. In caso di decadenza dal contributo, il beneficiario restituisce alla gestione commissariale, con versamento sulla contabilità speciale, l'importo del contributo riscosso maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento alla citata contabilità speciale delle somme erogate.

Capo V

"Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario e l'Ente Nazionale per il Microcredito – ENM finalizzato alla disciplina dello svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241."

Articolo 37

(Protocollo di Intesa con l'Ente Nazionale per il Microcredito)

1. Al fine contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio colpiti dagli eventi sismici del 2017 e favorire il sostegno allo sviluppo delle attività imprenditoriali che hanno subito gravi danni in conseguenza dei predetti eventi sismici, il Commissario straordinario può sottoscrivere un Protocollo di Intesa con l'Ente Nazionale per il Microcredito, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, per promuovere e sviluppare programmi di microcredito e microfinanza, e altre misure di sostegno, rivolti alle imprese che hanno sede nei predetti comuni.



- 2. Le informazioni necessarie per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 saranno rese disponibili sul sito istituzionale del Commissario straordinario e reperibili presso lo Sportello territoriale che l'Ente Nazionale per il Microcredito attiverà in attuazione del Protocollo di Intesa.
- 3. Gli oneri relativi all'attuazione del Protocollo d'Intesa di cui al comma 1 trovano copertura nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 109 del 2018.

Capo VI

"Disposizioni di proroga dei termini e disposizioni finanziarie"

Articolo 38

(Proroga del termine per la presentazione della manifestazione di volontà di cui all'articolo 9 dell'ordinanza n. 17 del 2022 e disposizione sui termini di pagamento dei SAL)

- 1. Al comma 1, dell'articolo 9, dell'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022, le parole "20 agosto 2022" sono sostituite con "30 settembre 2022".
- 2. I comuni, con il supporto della Struttura commissariale, adottano ogni iniziativa utile per individuare i titolari delle schede AeDES che non hanno ancor provveduto a presentare la manifestazione di volontà di cui all'articolo 9 dell'ordinanza n. 17 del 2022, comunicando la fissazione del nuovo termine di cui al comma 1.
- 3. Per le domande di contributo per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017 ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge n. 109 del 2018, per le quali sia stato emesso il relativo decreto di concessione antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022, i beneficiari sono obbligati a liquidare i progettisti incaricati e l'impresa esecutrice dei lavori entro dieci giorni dall'accredito, da parte del comune, delle somme a titolo di anticipazione, acconto o di ciascun SAL, pena la revoca del contributo.

Articolo 39 (Disposizioni finanziarie)

- 1. Agli oneri di cui al Capo I, per un importo pari a euro 2.655.000,00, si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018.
- 2. Agli oneri di cui al Capo II, per un importo pari a euro 10.000.000,00, si provvede a valere sullo stanziamento di cui al comma 6-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 148 del 2017.
- 3. Agli oneri di cui ai Capi III e IV si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018.



Articolo 40 (Efficacia)

- 1. L'adozione della presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Campania e alle amministrazioni comunali dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola d'Ischia.
- 2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario straordinario: https://sismaischia.it e nell'Albo Pretorio dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
- 3. La presente ordinanza è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il Commissario straordinario On. Avv. Giovanni Legnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

ALLEGATO 1

Requisiti di ammissibilità

- 1. Possono presentare domanda le imprese di qualunque tipologia, settore, dimensione così come definite dall'articolo 1 dell'Allegato 1 del Regolamento CE 17 giugno 2014, n. 651/2014.
- 2. Esse devono possedere, alla data dell'evento sismico, i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti;
 - b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
 - c) essere in regola con gli obblighi contributivi, per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, fatte salve le agevolazioni e sospensioni stabilite dal decreto legge n. 109 del 2018 o da altre disposizioni vigenti;
 - d) assicurare il rispetto della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
 - e) non essere inadempiente, in presenza di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili, agli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
 - f) in ogni caso, per tutti coloro che presentano la domanda di contributo, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 (Codice antimafia) e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.
- 3. Per quanto riguarda i professionisti e i lavoratori autonomi deve essere indicato il numero di partita IVA e l'attività svolta nonché l'eventuale iscrizione all'ordine o collegio professionale. Nel caso di attività svolta in forma associata deve essere indicata la partita IVA e fornito l'elenco dei professionisti appartenenti all'associazione; quest'ultima deve comunque essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al precedente punto 2, lett. c).
- 4. Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche che chiedono i contributi in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo, deve essere dimostrata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile alla data del sisma.



- 5. Per tutti i beneficiari dei contributi, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.
- 6. I requisiti di ammissibilità indicati nel presente Allegato devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La loro mancanza comporta l'esclusione dall'accesso ai contributi.
- 7. Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nel presente Allegato, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata all'amministrazione procedente per le necessarie verifiche e valutazioni.